

Società Cooperativa Sociale INTERACTIVE

Sede in Villareggia (TO) – Via Castello 11

Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese 01164070052

Rea TO 892186

Albo Nazionale delle Cooperative: A127824

REGOLAMENTO INTERNO

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 26 giugno 2020

REGOLAMENTO INTERNO

PARTE PRIMA

Premessa:

1. Il presente regolamento interno:

- È stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 26 giugno 2020, ai sensi dell'Art. 6 della Legge 03.04.2001 n. 142, ed entra in vigore dal giorno 26 giugno 2020.
- Potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.
- Verrà depositato entro 30 giorni dalla data della sua approvazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

2. Le disposizioni del seguente regolamento, salvo diversa indicazione, si intendono applicabili a tutte le categorie di soci indicate all'articolo 5 dello Statuto, fatta eccezione per i soci volontari per i quali è prevista una specifica normativa, e si intendono complessivamente non peggiorative rispetto alla contrattazione collettiva nazionale e/o accordi collettivi eventualmente applicabili.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo Statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge, nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.

Articolo 1 - tipologie di soci lavoratori

1. I soci lavoratori della cooperativa:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

2. Il rapporto di lavoro dei soci, pur se ulteriore rispetto a quello sociale, trova in quest'ultimo il suo fondamento, in quanto la cooperativa ha, tra i suoi scopi, anche quello di migliorare le condizioni culturali, naturali e morali degli operatori del settore, di incentivare l'inserimento dei giovani nel mondo di lavoro, di svolgere attività e servizi di rilevanza e solidarietà sociale, e di offrire opportunità di lavoro ai propri soci, con particolare riferimento ai soci speciali in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale e al loro inserimento in azienda, come indicato all'art. 6 dello Statuto.

3. Tra socio e cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di contratto di lavoro:

- subordinato, nelle varie tipologie possibili, anche formative, compatibili con lo stato di socio;
- collaborazioni non occasionali;
- libero professionale.

4. È inoltre possibile la scelta di qualsiasi altro tipo di contratto di lavoro, anche di nuova introduzione nell'ordinamento italiano, purché compatibile con lo stato di socio.

5. La cooperativa provvederà a confermare al socio il tipo di contratto in essere se non si verificano variazioni, ovvero a definire un nuovo contratto di lavoro.

Articolo 2 - modalità di individuazione del tipo di contratto.

1. L'individuazione del tipo di contratto di lavoro tra socio e cooperativa deve essere operata in funzione del raggiungimento degli scopi della cooperativa, tenuto conto:

- del contesto operativo dove la prestazione verrà effettuata,
- del possesso da parte del socio delle professionalità richieste,
- del possesso da parte del socio di eventuali titoli e/o iscrizioni ad albi, elenchi, ordini, ecc.,
- delle caratteristiche, delle modalità e dell'organizzazione con cui si svolgerà il rapporto di lavoro,
- del tipo di lavoro disponibile nella cooperativa.

2. È possibile modificare il tipo di rapporto di lavoro instaurato, previa sottoscrizione di un nuovo contratto individuale, a condizione che siano rispettate le condizioni sopra indicate.

Qualora sia il socio a richiedere la modifica, la trasformazione potrà avvenire a condizione che la cooperativa abbia la concreta possibilità di adibire il socio a lavori compatibili con la tipologia richiesta.

Articolo 3 - CCNL applicabile ai soci subordinati

1. Ai soci con i quali è instaurato un contratto di lavoro previsto dal presente regolamento, ed in conformità al contenuto della circolare n. 10 del MPLS del 18.03.2004, si applica la disciplina dettata dal **CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle COOPERATIVE del settore sociosanitario, assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo.**

2. In caso di sottoscrizione da parte di Confcooperative - Federsolidarietà, dopo l'approvazione del presente regolamento, di un CCNL relativo al settore di attività della cooperativa, lo stesso CCNL sarà preso a riferimento dalla cooperativa per i soci subordinati che operano in tale settore. Il consiglio di amministrazione è delegato sin d'ora a predisporre le necessarie modifiche al presente regolamento da presentare all'assemblea dei soci.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alla contrattazione citata ai commi precedenti.

4. L'interruzione del contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo può essere causa di esclusione da socio e l'esclusione da socio è causa di interruzione del rapporto di lavoro.

Articolo 4 - normativa applicabile ai soci non subordinati.

1. Per i soci con contratto di collaborazione coordinata e continuativa riconducibile ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, ai sensi degli articoli da 61 a 69 del D. Lgs. N. 276/2003, si applicano le seguenti disposizioni:

- ai fini fiscali l'articolo 47 comma 1 lettera c) e 48 bis comma 1 DPR 917/86;
- ai fini previdenziali e assistenziali l'articolo 2 comma 26 Legge 335/1995, e successive modifiche;
- ai fini dell'assicurazione INAIL, l'articolo 5 D.Lgs 38/2000, se l'attività svolta è soggetta a tutela assicurativa contro gli infortuni professionali e le malattie professionali;

Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano il presente tipo di contratto di lavoro, anche se entrate in vigore dopo l'emanazione del presente regolamento.

2. È in facoltà della cooperativa stipulare qualunque forma di contratto non subordinato con un proprio socio-lavoratore, in base alle esigenze organizzative della stessa. La Cooperativa si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti alla stessa affidata dalle disposizioni applicabili al tipo di lavoro instaurato, e ad assumersi i relativi oneri economici. La cooperativa applicherà tutte le disposizioni in materia fiscale, previdenziale e assicurativa riferibili a ogni tipologia di contratto, anche se entrate in vigore dopo l'emanazione del presente regolamento.

3. I soci con contratto diverso da quello subordinato possono prestare la loro attività anche presso altri committenti, previa autorizzazione scritta da parte del Consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa.

Articolo 5 - trattamento economico dei soci con un contratto di lavoro subordinato

1. Il trattamento economico complessivo dei soci aventi un contratto di lavoro subordinato sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa. L'attribuzione dei livelli previsti dal CCNL, o l'applicazione di inquadramenti categoriali omogenei per i contenuti delle declaratorie professionali, avverrà sulla base dell'effettiva capacità del socio di svolgere le mansioni dagli stessi previste.

2. Per i soci con contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 3 della legge 142/2001, il trattamento economico sarà pari a quello previsto dal **CCNL** applicabile, come definito dall'art. 3 del presente regolamento.

3. L'assemblea, con apposita delibera, potrà definire un ulteriore trattamento economico, a titolo di maggiorazione retributiva, in base alle modalità stabilite dagli accordi collettivi che saranno sottoscritti da Confcooperative- Federsolidarietà a livello nazionale.

4. Costituisce inoltre parte del trattamento economico spettante al socio la retribuzione integrativa attribuita dal consiglio di amministrazione a singoli soci o categorie di soci a titolo di superminimo, "ad personam", od altra voce retributiva, anche in relazione al particolare tipo di orario e di lavoro prestato, eventualmente riassorbibile in futuri aumenti contrattuali. Tale trattamento sarà riconosciuto in base alla professionalità e all'impegno dimostrato.

Articolo 6 - trattamento economico dei soci con contratto di lavoro non subordinato

1. Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa, e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli accordi collettivi, ove esistenti, dagli usi e consuetudini, tenuto conto dei costi diretti e indiretti sostenuti dalla cooperativa, e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso.

Articolo 7 - ristorno

1. In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi, di cui all'art. 5 (soci subordinati) e 6 (soci non subordinati).

2. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea, mediante:

- Integrazione dei compensi
- Aumento gratuito del capitale sociale

3. Per i soci con contratto di lavoro subordinato il trattamento economico, di cui al presente articolo, non rappresenta, agli effetti previdenziali a norma dell'art. 4 della L. 142/2001, reddito di lavoro dipendente.

Articolo 8 - situazione di crisi aziendale

1. Qualora si verifichi una grave crisi aziendale dovuta a contrazione dell'attività, crisi settoriali e/o di mercato, problemi finanziari, mancato incasso di crediti o altri motivi di analoga gravità, il consiglio di amministrazione informerà tempestivamente l'assemblea dei soci predisponendo le proposte per affrontare la situazione.

2. L'assemblea potrà deliberare un piano di intervento che, per quanto possibile, salvaguardi i livelli occupazionali, utilizzando in primo luogo gli strumenti a sostegno del reddito previsti dalla legislazione.

Durante il periodo di crisi aziendale non sarà comunque possibile effettuare il ristorno di cui all'art. 7, e non potranno essere distribuiti eventuali utili.

3. Il piano di intervento potrà prevedere, con l'obiettivo di salvaguardare nella misura massima possibile i livelli occupazionali, forme di apporto anche economiche, quali in via esemplificativa e non esaustiva:

- deroghe, ai sensi della legge 142/01, ai trattamenti retributivi e normativi previsti dal CCNL di riferimento;
- riduzione o sospensione dei trattamenti economici complessivi, a partire da quelli definiti a livello aziendale e/o territoriale;
- riduzione dell'orario di lavoro.

Ai fini di cui al presente articolo, il consiglio di amministrazione potrà comunque tenere presenti situazioni comprovate di grave difficoltà economica.

Articolo 9 - distribuzione del lavoro

1. La cooperativa provvede, tramite la propria organizzazione, all'acquisizione del lavoro e alla relativa re-distribuzione ad ogni socio in base alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita e al tipo di contratto in essere. Tale ripartizione dovrà essere effettuata in base ai criteri di cui al presente comma, con la massima equità.

La cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo di lavoro possibile per i soci, privilegiando l'occupazione di quelli le cui capacità professionali siano maggiormente rispondenti alle richieste della committenza o del lavoro.

Gli stessi criteri saranno utilizzati al momento dell'ammissione al lavoro, nel caso in cui il numero dei soci in attesa di lavoro sia superiore ai posti disponibili.

A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso, senza che da questo derivi alcun onere per la cooperativa, di soci ammessi che non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possono esercitare soltanto a orario ridotto.

Se questo è compatibile con la natura del lavoro e con le esigenze della cooperativa e del socio, è possibile stipulare contratti di tipo subordinato a tempo parziale e/o a tempo determinato e/o di lavoro ripartito, e/o di lavoro intermittente.

2. Le norme di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i soci, indipendentemente dal tipo di contratto in essere, anche in caso di rapporto subordinato a tempo parziale. In tale ipotesi i trattamenti retributivi e contributivi si intendono riproporzionati in funzione della ridotta attività lavorativa.

In quest'ultimo caso la cooperativa non potrà comunque richiedere prestazioni eccedenti rispetto a quelle previste dalla vigente legislazione e dal CCNL senza il consenso del socio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lettera E della legge 142/2001 (deliberazioni nell'ambito di un piano di crisi aziendale)

3. Se non è possibile assicurare al socio il lavoro secondo la tipologia contrattuale concordata, ed il socio non è disponibile ad attivare un tipo di rapporto di lavoro diverso, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera d) della legge 142/2001, il rapporto di lavoro col socio sarà sospeso senza diritto alla remunerazione in attesa di poter offrire allo stesso una opportunità di lavoro idonea.

4. Il socio non può eseguire lavori reperiti in proprio, se non espressamente autorizzato dalla Direzione dell'azienda.

Articolo 10 - codice disciplinare e provvedimenti disciplinari

1. Per i rapporti di lavoro subordinato, le eventuali mancanze ed i relativi provvedimenti disciplinari sono quelli previsti dal CCNL di riferimento.
2. qualora l'infrazione sia di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione, od in caso di urgenza la direzione, potrà disporre la sospensione cautelare del socio, senza diritto alla retribuzione, fino alla conclusione del procedimento disciplinare.

Articolo 11 - risoluzione del rapporto di lavoro

I contratti di lavoro subordinato si risolvono, in aggiunta a quanto previsto dal CCNL applicato per la parte economica, in caso di esclusione, recesso o decadenza da socio, per qualsiasi ragione e causa.

PARTE SECONDA.

A - comunicazione di ammissione

1. L'ammissione al lavoro verrà comunicata al lavoratore, che vi dovrà aderire a norma dell'art.1 della L. 142/2001, in forma scritta, attenendosi a quanto disposto dal presente regolamento.
2. In caso di contratto di tipo subordinato saranno indicati tutti gli elementi previsti dalle leggi vigenti in materia.
3. Per tutti gli altri tipi sarà stipulato un apposito contratto in base alle norme specifiche del rapporto di lavoro contenente tutti gli elementi necessari per il regolare conferimento del lavoro.
4. Il socio dovrà consegnare la documentazione necessaria per lo svolgimento del contratto di lavoro. Il consiglio di amministrazione è delegato a predisporre, per ogni tipo di contratto, l'elenco dei documenti richiesti. Il socio è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni.
5. Il trattamento dei dati personali verrà attuato nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali.

B - partecipazione

1. Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro instaurato. Ogni socio deve attenersi alle delibere degli organi sociali della cooperativa. Nella cooperativa sono vietate discriminazioni tra i soci, basate sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale, le convinzioni e le pratiche religiose, politiche o sindacali.
2. Ogni socio ha diritto di criticare l'opera della cooperativa, motivando la critica in forma scritta ed in modo costruttivo.

È fatto divieto ai soci di discutere sui luoghi di lavoro, in particolare in presenza di terzi, di problematiche organizzative e/o aziendali.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al consiglio di amministrazione.

3. Tutti i soci sono tenuti a partecipare alle riunioni ed alle assemblee indette dal consiglio di amministrazione. Sono altresì tenuti al segreto per cui tutte le decisioni ed i fatti della cooperativa non devono essere comunicati all'esterno o a terzi.

4. Chiunque opera all'interno della cooperativa è invitato a compiere opera di promozione e pubblicità, ed è tenuto a informare il consiglio di amministrazione di ogni atto contrario agli interessi della cooperativa.

C - organizzazione del lavoro

1. Ogni socio è tenuto ad operare nel rispetto delle disposizioni regolatrici del tipo di rapporto di lavoro concordato.

il lavoro dei soci viene organizzato e diretto dai responsabili di funzione, direzione, squadra, ecc. che curano, quando necessario, i rapporti esterni e tra socio e direzione.

2. la cooperativa, per far fronte a proprie esigenze, potrà distaccare i propri soci presso un altro datore di lavoro. Il distacco avverrà nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, e non comporterà per i soci interessati la riduzione della retribuzione percepita, o l'adibizione a mansioni inferiori a quelle precedentemente svolte.

3. Tutti i soci lavoratori sono tenuti nell'espletamento delle loro mansioni, ad eseguire con diligenza, precisione e professionalità le disposizioni impartite dal consiglio di amministrazione o, in assenza, dal loro referente, che, indipendentemente dalla qualifica del lavoratore, possono prevedere mobilità di lavoro.

In particolare, è specifico dovere di ogni socio lavoratore:

- usare la massima diligenza nell'espletamento del proprio lavoro, secondo quanto stabilito dal mansionario concordato con il C.d.A. o il proprio referente;
- non divulgare notizie riservate, attinenti alla cooperativa, specie quando esse possano essere di danno ad essa;
- comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti degli altri lavoratori, colleghi, dipendenti ed utenti, collaborando con tutti per la costruzione di un sereno e positivo ambiente di lavoro;
- non discutere di argomenti di carattere privato all'interno del luogo di lavoro;
- non usare il telefono della struttura per conversazioni di carattere personale;
- avere la massima cura di tutti gli apparecchi, oggetti, locali, automezzi, dotazioni personali di proprietà della cooperativa, rispondendo pecuniariamente, salvo le maggiori responsabilità, dei danni arrecati per accertati sua colpa o dolo, mediante provvedimenti tipo trattenute dalla retribuzione, previa comunicazione scritta del relativo addebito, nei limiti previsti dal CCNL vigente o del singolo contratto individuale;

- osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni e sulla sicurezza del lavoro, che la cooperativa porterà a sua conoscenza, nonché tutte le particolari disposizioni a riguardo emanate dalla cooperativa stessa;
- non fumare all'interno del luogo di lavoro, se non in locali appositamente autorizzati;
- presentarsi al lavoro con l'abbigliamento fornito dalla cooperativa e/o adeguato, e comunque sempre pulito e in ordine;
- rispettare l'orario di entrata ed uscita dal lavoro, ed attenersi scrupolosamente alle formalità per il controllo delle presenze;
- contribuire alla pulizia dei locali di lavoro e prestare la massima attenzione alle norme igieniche;
- attenersi scrupolosamente alle direttive impartite dai responsabili, per quanto concerne la somministrazione dei farmaci;

4. Il lavoro dei soci con contratto subordinato viene organizzato e diretto dai responsabili di funzione, direzione, squadra, ecc. che curano, quando necessario, i rapporti esterni e tra socio e direzione.

5. Il socio con contratto di lavoro subordinato è tenuto a presentarsi sul posto di lavoro cui è destinato e a rispettare gli orari e i turni che gli vengano impartiti dal responsabile di servizio.

6. Il lavoro degli altri soci si svolgerà in base a quanto stabilito dal contratto individuale in collaborazione e/o in coordinamento con le strutture della cooperativa.

7. I soci devono essere informati circa l'assetto organizzativo, l'organigramma aziendale e le scelte di importanza particolare della cooperativa.

D - corresponsione delle remunerazioni

1. le retribuzioni ai soci con contratto di lavoro subordinato saranno erogati, di norma, secondo quanto previsto dal CCNL.

2. i compensi per gli altri soci saranno erogati in base a quanto previsto dal contratto individuale.

3. La corresponsione delle remunerazioni è comunque vincolata alle disponibilità finanziarie della cooperativa. Se, per fatti contingenti, non fosse possibile pagare le remunerazioni alla scadenza prevista, la cooperativa informerà tempestivamente i soci. Eventuali acconti saranno calcolati in proporzione al credito del socio.

E - rimborsi

Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga occasionalmente e temporaneamente mandato in missione verranno rimborsate, unicamente a piè di lista, le spese sostenute e documentate per viaggio, vitto ed alloggio.

Al lavoratore che, preventivamente autorizzato, per esigenze di servizio usa la propria auto compete un rimborso chilometrico. In particolare, il rimborso deve essere necessariamente quantificato in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, rilevando dalle tabelle elaborate dall'ACI il valore unitario chilometrico relativo ad una percorrenza media annua di 5.000 chilometri, fermo restando che, comunque e in ogni caso, il predetto valore unitario chilometrico, utilizzato per il calcolo del rimborso, non potrà essere superiore al limite stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

PARTE TERZA.

Norme specifiche per i soci con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato.

A - norme generali

1. I soci con contratto diverso da quello di tipo subordinato sono tenuti a svolgere la loro attività secondo le regole proprie del rapporto di lavoro instaurato di cui all'art. 4 del presente regolamento, e del contratto individuale stipulato al momento dell'ammissione al lavoro. L'attività deve essere svolta in libertà, senza alcun vincolo di subordinazione e senza assoggettamenti gerarchici, disciplinari e di orario di lavoro.
2. La mancanza del vincolo di subordinazione comporta comunque per il socio l'obbligo di coordinare la propria attività con quella della cooperativa, partecipando, quando necessario, alle attività di coordinamento, di informazione, di aggiornamento reputate necessarie dalla direzione della cooperativa per il buon svolgimento dell'attività.
3. La cooperativa provvederà a segnalare al socio l'eventuale mancato rispetto delle condizioni e delle modalità di esecuzione del lavoro stabilite nel contratto individuale, concedendo al socio un periodo congruo per la formulazione di controdeduzioni (salvo che il fatto non costituisca reato o colpa grave).
Qualora si verificassero situazioni di particolare gravità, il consiglio di amministrazione, o in caso di urgenza la direzione, potrà disporre la sospensione immediata dall'attività del socio, in attesa dei necessari chiarimenti.
In ogni caso l'interruzione del contratto di lavoro può essere causa di esclusione da socio e l'esclusione da socio è causa di interruzione del rapporto di lavoro.
4. Il socio deve garantire che nello svolgimento dell'attività assegnatagli non siano violati diritti di terzi o impegni assunti dalla cooperativa nei confronti di terzi.
5. Il socio agirà impiegando le proprie capacità e non potrà delegare a terzi l'esecuzione di quanto affidatogli in tutto o in parte.
6. Il socio impossibilitato a portare a termine l'incarico affidatogli per gravi e comprovati motivi, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla direzione della cooperativa che provvederà ad attivare le opportune soluzioni organizzative per la conclusione del lavoro.

B - assenze

1. I soci sono tenuti a comunicare alla cooperativa le assenze o la mancata prestazione lavorativa che possono comportare modifiche ai termini pattuiti nel contratto individuale o successivamente definiti.

C - norme sulla sicurezza sul lavoro

1. I soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro impartite dalla cooperativa e previste dalla legge per la propria attività. Quando richiesto dovranno utilizzare i dispositivi individuali di protezione assegnati e necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa concordata.
2. Quando è previsto che i soci operino all'interno delle strutture della cooperativa, questa dovrà informare i soci stessi circa i contenuti del piano di sicurezza prevedendo i necessari raccordi con il responsabile aziendale per la sicurezza.
3. Nei casi previsti dalla vigente normativa, la cooperativa garantirà al lavoratore autonomo la necessaria formazione e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, nonché la prescritta sorveglianza sanitaria.

D - indumenti di lavoro

1. I soci dovranno dotarsi di indumenti idonei per lo svolgimento del lavoro, ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza. Qualora se ne ravvisi la necessità a tali soci verranno forniti gli stessi indumenti utilizzati dai soci con rapporto subordinato.
2. I soci sono tenuti ad indossare l'eventuale abbigliamento fornito e ad utilizzare i mezzi personali di protezione e prevenzione degli infortuni sul lavoro e malattie professionali. Qualora si verificano inadempienze, se il caso è di particolare gravità, potrà essere risolto il contratto di lavoro con automatica esclusione dalla base sociale.

E - durata della prestazione

1. I soci con contratto di lavoro non subordinato dovranno assicurare, al fine del raggiungimento degli scopi sociali, che l'attività sia svolta compatibilmente con le modalità previste dal contratto individuale in raccordo con le strutture della cooperativa.

F - infortunio

1. I soci con contratto di collaborazione coordinata e continuativa sono obbligati, salvo causa di forza maggiore, a dare immediata notizia alla cooperativa di qualsiasi infortunio sul lavoro accaduto, anche se di lieve entità e/o avvenuto in itinere. Il relativo certificato medico deve essere trasmesso o recapitato a mano in cooperativa, nel più breve tempo possibile e comunque entro due giorni successivi a quello del suo rilascio al socio.
La ripresa dell'attività lavorativa è subordinata alla presentazione di apposito certificato di idoneità lavorativa.

2. I soci con un contratto di tipo non subordinato diverso da quello di cui al punto precedente sono comunque tenuti ad informare la direzione della cooperativa degli infortuni occorsi loro all'interno della cooperativa anche al fine di valutare eventuali coperture assicurative e/o effettuare una nuova valutazione dei rischi. Gli adempimenti nei confronti dell'INAIL o di altri enti assicuratori pubblici saranno a carico dei soci stessi.

G - risoluzione del contratto

Il contratto di lavoro cessa alla data stabilita nel contratto individuale e, senza preavviso, al venir meno del rapporto associativo e in caso di dolo o colpa grave da parte del socio. In ogni caso le cause di recesso anticipato saranno disciplinate specificatamente dal contratto di lavoro individuale. La cessazione del rapporto può anche essere causa di esclusione da socio.

H - controversie

Il contratto individuale di lavoro dovrà regolamentare la legge e la giurisdizione applicabili per la gestione di qualunque controversia tra socio e cooperativa derivante dall'applicazione del contratto.

Allegato per i soci volontari

1. Le figure dei soci volontari di cui all'articolo 2 della legge 381/91 e articolo 1 comma 1 si possono così distinguere:

- a) Il singolo individuo che svolga prestazioni personali, gratuite, spontanee e contingenti all'interno della struttura organizzativa.
- b) Il libero professionista che esegua una prestazione d'opera legata alle proprie conoscenze professionali.
- c) Gli amministratori che svolgono gratuitamente tale ruolo all'interno della struttura cooperativa.
- d) I consulenti che dedicano parte del loro tempo allo studio ed a progetti volti al miglioramento dell'assetto organizzativo, economico, finanziario, sociale della Cooperativa.

2. L'ammissione a socio volontario avviene con delibera del consiglio di amministrazione, a seguito della presentazione di domanda scritta di ammissione.

La richiesta di ammissione deve indicare i seguenti dati:

- a) dati anagrafici, cittadinanza;
- b) il luogo di residenza, eventuale domicilio e recapiti telefonici;
- c) codice fiscale;
- d) titolo di studio ed eventuali titoli professionali;
- e) settore in cui desidera prestare la propria opera;
- f) giorni ed orari disponibili.

Il Consiglio di Amministrazione valuterà ed individuerà le modalità idonee a favorire l'inserimento del socio volontario nell'attività della cooperativa.

Qualsiasi variazione rispetto ai dati forniti nella domanda di ammissione devono essere comunicati dal socio volontario all'ufficio del personale.

3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di lavoro e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo. Con il socio volontario non si instaura alcuna forma di rapporto di lavoro retribuito o remunerato a fronte delle prestazioni rese in cooperativa.

4. Le attività svolte dal socio volontario sono individuate, decise e deliberate dal consiglio di amministrazione, in funzione delle necessità della cooperativa, e tenendo conto della disponibilità di giorni ed orari già indicati nella domanda di ammissione dal socio volontario.

Il socio volontario partecipando all'attività della cooperativa si impegna con il proprio apporto al buon funzionamento del settore in cui opera. L'impossibilità di tener fede agli impegni assunti, per impedimenti di qualsiasi tipo, deve essere comunicata al responsabile di settore in tempo utile, anche al fine di poter consentire l'opportuna organizzazione dell'attività.

La prestazione lavorativa del socio volontario può essere considerata complementare, ed in nessun caso sostitutiva del lavoro dipendente.

Il socio volontario si impegna ad operare secondo i principi ispiratori della cooperativa, ed a seguirne la metodologia in atto.

5. Ai soci volontari si applicano le norme in materia di assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

A favore del socio volontario sarà comunque stipulata una polizza assicurativa, con costo a carico della cooperativa, per la copertura dei rischi derivanti da infortuni direttamente connessi all'attività di volontariato prestata in cooperativa.

Pertanto, in caso di infortunio che avvenga durante l'espletamento delle proprie funzioni, il socio dovrà comunicare tempestivamente l'accaduto al fine di avviare le pratiche necessarie e inviare entro due giorni il certificato di infortunio.

Per il calcolo del premio assicurativo la presenza giornaliera in cooperativa dei soci volontari deve essere registrata con regolarità in appositi registri.

6. Ai soci volontari spetterà il rimborso spesa, secondo gli importi e le modalità affissi presso la sede della cooperativa

Tali spese dovranno comunque essere documentate.

7. La cooperativa è tenuta a informare i soci volontari che operano all'interno della struttura circa i piani di sicurezza, rischi e pericoli derivanti dallo svolgimento di determinati compiti, nonché a garantire la prescritta sorveglianza sanitaria.

I soci volontari sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro come previsto dal D.Lgs 626/94 e dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

Quando necessario, saranno dotati degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa a loro affidata.

8. La cooperativa, provvede alla formazione del socio volontario, sia per la sovra citata prevenzione antinfortunistica, sia sulla metodologia e l'organizzazione del lavoro nel settore in cui si troverà ad operare per l'uso specifico di strumenti o di attrezzi.

9. Nei casi in cui il socio volontario assuma un atteggiamento non conforme alle finalità della cooperativa e al presente regolamento, può incorrere nel provvedimento di esclusione a norma dello statuto della cooperativa.

La stessa verrà deliberata dal consiglio di amministrazione, dopo la contestazione dell'addebito al socio.

Il socio volontario che per motivi personali non sia più in grado prestare la propria collaborazione, può recedere dal rapporto associativo presentando domanda scritta di recesso al consiglio di amministrazione della cooperativa.